CAMERA DEI DEPUTATI N. 3343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI CARLO, GARGANI, RUSSO RAFFAELE, PAGANELLI, LA RUSSA, PASQUALIN, BOSCO MANFREDI, NICOTRA

Presentata l'11 dicembre 1985

Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale

Onorevoli Colleghi! — Uno dei mali del processo in genere e del processo penale in specie consiste nella sua inaccettabile lunghezza. Durante la discussione dei più importanti provvedimenti riguardanti il processo penale che il Parlamento ha approvato in questi ultimi anni tale rilievo è stato continuamente ripetuto. Anzi, alcune leggi miravano anche a rendere il più rapido possibile l'iter processuale. Alludiamo, particolarmente, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla riforma del sistema penale ed alla legge 30 luglio 1984, n. 399, che ha aumentato la competenza del pretore penale. Quando poi sono stati ridotti i termini di custodia cautelare, con legge 28 luglio 1984, n. 398, fu unanimemente riconosciuto che ridurre i termini significava soltanto curare un sintomo più che guarire la malattia.

Ciò è tanto vero che l'opinione pubblica, la quale a suo tempo esercitò una forte pressione affinché fosse rivista la durata massima della custodia cautelare, ha in seguito, a più riprese, mostrato molto allarme di fronte alla possibilità di ripetute scarcerazioni per decorrenza dei termini di persone condannate non definitivamente per gravi delitti. Va anche annotato che la riforma contenuta nella legge n. 398 del 1984, è stata molto incisiva e fortemente innovatrice, cosicché è ora necessaria un'altra riforma, anch'essa incisiva e fortemente innovatrice, per accelerare i processi eliminandone i « punti morti ».

L'esperienza dimostra che molti « punti morti » dipendono dalla macchinosità di talune procedure, specie di notifica; dall'affaticamento delle cancellerie;

dalle molte impugnazioni pretestuose aventi una manifesta intenzione puramente dilatoria; da rinvii che costringono alla ripetizione, nello stesso processo, del lavoro di studio e preparazione formale; dalle nullità conseguenti alla macchinosità delle procedure. A nostro modo di vedere questa è l'area in cui bisogna cercare di incidere il più coraggiosamente possibile.

Alla luce di queste considerazioni proponiamo:

1) la revisione dell'attuale sistema delle impugnazioni in quanto prevede lo sdoppiamento della « dichiarazione » (articolo 197 del codice di procedura penale) dai « motivi » (articolo 201). Tale sdoppiamento sembra parallelo allo sdoppiamento del momento della lettura del dispositivo della sentenza dibattimentale e di quello della stesura della motivazione e del suo deposito in cancelleria (articolo 151). Sono perciò previsti due diversi termini e due diversi momenti di decorrenza (articoli 199 e 201). Ciò significa che occorre notificare o comunicare l'avviso di deposito della sentenza. Da ciò può derivare un ritardo non piccolo (specie quando gli imputati sono numerosi) e comunque un carico di lavoro non piccolo per le cancellerie. Il progetto preliminare di codice di procedura penale suggerisce in questo un interessante snellimento, che peraltro - a nostro avviso - dovrebbe essere reso più marcato (vedi articoli 516, 517 e 547 del suddetto progetto): la possibilità di stesura contestuale del dispositivo e della motivazione con lettura nella pubblica udienza e l'unificazione della dichiarazione d'impugnazione con la presentazione dei motivi. Si può allora immaginare un sistema di questo tipo:

a) la decisione, per la sua semplicità, consente una succinta e rapida motivazione. In tal caso è redatta subito in camera di consiglio una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata e nell'udienza pubblica viene letto l'intero testo o viene almeno fatta una esposizione riassuntiva della motivazione. In questa ipotesi la

lettura equivale a notificazione per le parti che sono o debbono esser considerate presenti alla udienza e da questo momento decorrono per tutti i termini dell'impugnazione. La semplificazione è evidente. Si potrebbe obiettare che l'innovazione è in contrasto con l'attuale costume e prolunga le pubbliche udienze. Si replica che bisogna avere il coraggio di innovare in un sistema antiquato e che il tempo che si può perdere in udienza è largamente compensato da quando si guadagna dopo. Il metodo inoltre spinge i giudici alla massima essenzialità e comincerebbe da subito la sperimentazione su un punto che probabilmente sarà incluso nel nuovo processo penale. D'altra parte la lettura in udienza avviene già ora per ordinanze che talora sono più complesse della stessa sentenza;

b) può darsi, però, che la decisione, pur non essendo particolarmente complessa, richieda una motivazione la cui stesura esige una quantità di tempo non compatibile con la struttura dell'udienza. In tal caso la motivazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine di quindici giorni e dalla scadenza di questo termine decorre quello dell'impugnazione senza necessità di notificare alle parti alcun avviso. Esse sanno di poter prendere visione dell'intera sentenza dopo quindici giorni dalla lettura del dispositivo e devono, esse, attivarsi senza necessità di uno stimolo della cancelleria:

c) può darsi, invece, che la decisione sia di particolare complessità e che pertanto non siano sufficienti i quindici giorni che costituiscono la regola. In tal caso il giudice dopo la lettura del dispositivo indica il termine entro cui depositerà la decisione in cancelleria ed alla scadenza di tale termine cominciano a decorrere quelli per l'impugnazione;

d) può darsi, infine, che il giudice non rispetti i termini di cui alle ipotesi b) e c). In questo caso avverrà la notifica del deposito di sentenza. Resta salva, na-

turalmente, la notifica dell'estratto della sentenza nel rito contumaciale:

2) la previsione di non obbligatorietà della citazione dell'imputato per il giudizio di appello, fermo restando il diritto dell'imputato stesso e delle altre parti processuali ad essere citate per detto giudizio, a loro richiesta, ed in ogni caso di comparirvi e salva la possibilità che la citazione possa essere disposta d'ufficio dal giudice di appello a salvaguardia delle esigenze di giustizia. L'esperienza insegna che il più delle volte l'imputato, citato per il giudizio di appello al termine di defatiganti ricerche (basti pensare che il decreto di irreperibilità emanato in una fase precedente del procedimento perde validità all'esaurirsi di detta fase e deve quindi darsi luogo a nuove ricerche spesso nei luoghi più disparati) o non compare, o, se compare, non fa che riportarsi a quanto dichiarato in istruttoria e in primo grado, così dimostrando di non aver spesso alcun sostanziale interesse ad essere presente anche nel giudizio di appello. Si potrebbe, quindi, sull'esempio di altre legislazioni straniere, evitare un adempimento che il più delle volte resta del tutto formale, lasciando nel contempo il diritto all'imputato ed al difensore, laddove essi ritengano utile la presenza dell'imputato stesso nel giudizio di appello, di farne richiesta vincolante nell'atto stesso in cui viene proposta l'impugnazione. Contestualmente l'imputato dovrebbe dichiarare o eleggere domicilio, in modo da consentire rapide notifiche evitando faticose ricerche e frequenti motivi di nullità. Il rimedio, in sé semplicissimo, può sveltire non poco il processo;

- 3) la riduzione dei termini per la citazione (se dovuta) dell'imputato in appello, nel caso di giudizio direttissimo, in armonia con la maggior ristrettezza dei termini previsti in primo grado per il giudizio direttissimo rispetto a quello ordinario;
- 4) la possibilità per la Corte di cassazione di poter valutare la opportunità o meno di accogliere l'istanza di udienza pubblica formulata ai sensi dell'articolo 531, sesto comma, del codice di procedura penale, istanza che invece, secondo la attuale disciplina, dà luogo automaticamente, per quanto palesemente pretestuosa possa essere, alla discussione di qualsiasi ricorso, anche il più macroscopicamente infondato, in pubblica udienza, con conseguente notevolissimo aggravio di adempimenti e allungamenti di tempi. Riconoscere alla Corte un potere di valutazione di siffatte istanze, da esercitare poi mediante l'emissione di motivata ordinanza, sembra utile ai fini di economia processuale e legittimo sul piano dei diritti costituzionali dell'imputato.

Onorevoli colleghi, l'attuale situazione del processo penale non si risolve solo con provvedimenti legislativi, ma è certo che anche essi sono necessari e che occorre coraggio e fantasia. Per questo siamo fiduciosi nell'accoglimento delle proposte qui esposte, le quali hanno anche il vantaggio di costituire una base sperimentale in vista di quel complessivo rinnovamento del processo penale cui da anni il Parlamento dedica attenzione continua per altro con dubbi ricorrenti.



PROPOSTA DI LEGGE



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito a dibattimento sono depositate in cancelleria immediatamente dopo la pronuncia qualora sia stata data lettura della motivazione unitamente a quella del dispositivo; altrimenti sono depositati non oltre il decimoquinto giorno da quello della pronuncia, ovvero, qualora trattisi di sentenze di eccezionale complessità, entro un termine fissato dal giudice e non superiore a giorni quaranta ».

Il terzo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo comma, se si tratta di provvidimenti soggetti a impugnazione e se, trattandosi di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento, il deposito delle stesse sia avvenuto, per una qualsiasi ragione, oltre i termini previsti, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione; è notificato, inoltre, al difensore dell'imputato. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo ».

ART. 2.

L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197. – (Forma dell'impugnazione). — L'impugnazione si propone con

atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e sono enunciati specificamente i motivi per i quali l'impugnazione è proposta.

Qualora trattisi di appello proposto dall'imputato o dal suo difensore, può essere formulata richiesta che l'imputato sia citato per il giudizio di appello, al domicilio dichiarato, eletto o determinato in precedenza ai sensi dall'articolo 171, o ad altro domicilio dichiarato o eletto per l'occasione dall'imputato. In tale ultima ipotesi eventuali variazioni di tale domicilio dovranno, per essere valide, essere comunicate nei modi prescritti dal detto articolo 171 ».

ART. 3.

L'articolo 198 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 198. – (Presentazione dell'impugnazione). — Salvo che la legge disponga altrimenti l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato con delega scritta, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il cancelliere vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto, lo sottoscrive e lo unicsce agli atti del procedimento.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero nella forma di cui al primo comma.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con atto da trasmettere con il mezzo della raccomandata alla cancelleria indicata al primo comma. Il cancelliere allega agli atti la busta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la riceve e la propria sottoscrizione. Se si tratta di parti private o di difensori, la loro sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice

conciliatore o da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Nel caso di cui al secondo comma l'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato ».

ART. 4.

L'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 199. – (Termini per l'impugnazione). — Il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti è di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Qualora si tratti di sentenze dibattimentali il termine decorre:

- 1) dalla data della pronuncia della sentenza nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 472:
- 2) dal quindicesimo giorno successivo alla pronucia della sentenza nel caso di cui al sesto comma dell'articolo 472:
- 3) dalla scadenza del termine prefissato dal giudice nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 472;
- 4) dalla data in cui sono eseguite la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito, nei casi in cui queste sono prescritte ai sensi dell'articolo 151;
- 5) dalla data di esecuzione della notifica di cui all'articolo 500 nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di contumace.

Quando più soggetti sono legittimati a proporre impugnazione in rappresentanza della stessa parte, il termine decorre dall'ultima notificazione ».

ART. 5.

All'articolo 199-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, l'imputato può chiedere, nelle forme previste dall'articolo 198, di essere citato per il giudizio di appello. Si applica, per quanto riguarda il domicilio, il disposto dell'articolo 197, secondo comma ».

ART. 6.

All'articolo 202 del codice di procedura penale, nel secondo comma, la parola « dichiarazione » è sostituita con la parola « impugnazione ».

Dopo il secondo comma è inserito il seguente terzo comma:

« Alla parte cui sia stata notificata la dichiarazione di impugnazione spetta la facoltà di cui all'articolo 199-bis, secondo comma ».

ART. 7.

L'articolo 472 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 472. – (Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza). — Il dibattimento è chiuso appena terminata la discussione. La sentenza è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilità.

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, salvo che la complessità della motivazione non lo consenta.

La sentenza è pubblicata mediante lettura fatta dal presidente o da un giudice del collegio o dal pretore all'udienza pubblica, fuori dai casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 423 e dal primo comma dell'articolo 425, nei quali la lettura avviene a porte chiuse. La lettura della motivazione può essere sostituita da una esposizione riassuntiva della stessa.

La lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o

devono considerarsi presenti alla udienza, anche se non sono presenti alla lettura.

Qualora il giudice non abbia redatto la motivazione in camera di consiglio, la lettura di cui ai commi precedenti è limitata al solo dispositivo dove sono esposte le ragione del differimento.

Qualora la sentenza sia di eccezionale complessità e non appaia possibile depositarla in cancelleria entro il termine di quindici giorni, il giudice nel dispositivo, dandone guistificazione, fissa un termine più lungo non superiore a quaranta giorni ».

ART. 8.

L'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 517. - (Atti preliminari al giudizio d'appello). — Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria ed il presidente ordina senza ritardo la fissazione del dibattimento, disponendo altresì la citazione dell'imputato e delle altre parti che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi degli articoli 197, secondo comma, 199-bis, secondo comma, 202, comma. In tal caso il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 407, è notificato alle parti predette a pena di nullità.

Il termine minimo per comparire è di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte. In caso di giudizio direttissimo, ancorché sia intervenuta scarcerazione dell'imputato, detti termini sono ridotti, rispettivamente, a giorni cinque e a giorni otto.

Si osserva la disposizione dell'articolo 410.

Il decreto di citazione è nullo per le cause indicate nell'articolo 412, escluse quelle concernenti l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore della Repubblica, nonché quelle concernenti la mancata citazione delle persone

indicate nell'articolo 408, le quali non abbiano fatto richiesta di essere citate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti di comparire all'udienza, nonché il diritto dell'imputato, ove compaia e ne faccia richiesta, di essere interrogato ».

ART. 9.

All'articolo 520, primo comma, del codice di procedura penale sono inserite dopo le parole: « può anche d'ufficio ordinare », le parole: « la citazione dell'imputato, osservando i termini di cui all'articolo 517 ».

ART. 10.

L'articolo 529 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 529. – (Sottoscrizione del ricorso). — Il ricorso deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purché sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con atto ricevuto dal cancelliere dinanzi al quale viene fatta l'impugnazione, o ricevuto o autenticato da notaio.

Se l'impugnazione è stata proposta in termini, possono essere aggiunti altri motivi nel termine indicato dall'articolo 533 ».

ART. 11.

All'articolo 531, quarto comma, del codice di procedura penale, le parole: « se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « Su tale istanza la corte decide in camera di consiglio con ordinanza motivata. In caso di rigetto decide contestualmente anche sull'inammissibilità del ricorso. In caso di accoglimento dispone che il presidente fissi l'udienza per la discussione pubblica ».